



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 25 ottobre 2010 n.171

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, punto b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all'articolo 12 delle Legge Qualificata 12 dicembre 2005 n.184 e precisamente la necessità e l'urgenza di definir ire, per la Scuola Secondaria Superiore, le modalità di svolgimento dell'anno scolastico 2010/2011 già avviato, in modo da garantire alla Presidenza, ai Docenti ed agli studenti norme certe sulla valutazione e sull'organizzazione degli interventi didattici;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.37 adottata nella seduta del 12 ottobre 2010;

Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

NORME RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto-legge stabilisce le norme relative alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli studenti della Scuola Secondaria Superiore, nonché le modalità di svolgimento degli scrutini di fine anno, a partire dall'anno scolastico 2010/2011.

Art. 2

(Finalità)

1. La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica della scuola.

2. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente.

3. Il Collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento.

4. La scuola assicura alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico.

Art. 3

(Valutazione degli apprendimenti)

1. La valutazione degli apprendimenti è effettuata, al termine di ciascun periodo in cui è suddiviso l'anno scolastico, dal Consiglio di classe riunito con la sola presenza dei docenti.
2. La valutazione degli apprendimenti è effettuata con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza, mediante l'attribuzione di un voto in decimi per ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni.

Art. 4

(Valutazione del comportamento)

1. La valutazione del comportamento degli alunni si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare.
2. In sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalla scuola anche fuori della propria sede.
3. La valutazione del comportamento è effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi da parte del Consiglio di classe con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio e finale è motivatamente decisa dal Consiglio di classe nei confronti dell'alunno che sia incorso in almeno un provvedimento disciplinare che comporti la sospensione dalle lezioni o una sanzione più grave.
5. La votazione sul comportamento degli studenti concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi nello scrutinio finale, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo.
6. La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici di cui al successivo articolo 5, comma 4.

Art. 5

(Formulazione del giudizio finale)

1. Al termine delle lezioni, in sede di scrutinio, il Consiglio di classe provvede alla valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno riferita a ciascun anno scolastico. Provvede, inoltre, alla formulazione del giudizio finale che consiste nella dichiarazione di ammissione o non ammissione alla classe successiva o agli esami conclusivi secondo quanto stabilito nei commi successivi.
2. Nelle classi antecedenti quella finale il Consiglio di classe stabilisce l'ammissione alla classe successiva per gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto.
3. L'ammissione agli esami conclusivi avviene in base alla modalità stabilite dal Decreto Delegato 23 febbraio 2007 n. 27 e sue successive modificazioni.
4. Il Consiglio di classe, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni scolastici, attribuisce ad ogni alunno di cui al comma 2 nonché agli studenti ammessi agli esami conclusivi, un credito per l'andamento degli studi denominato credito scolastico.
5. Nelle classi antecedenti quella finale il Consiglio di classe stabilisce la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di

comportamento inferiore a sei decimi ovvero votazioni nelle discipline inferiori a sei decimi in quantità o di gravità tale da escludere la possibilità di recupero entro l'avvio dell'anno scolastico successivo.

6. Nelle classi antecedenti quella finale, nei confronti degli studenti per i quali, in sede di scrutinio finale, viene constatato il mancato conseguimento della sufficienza in una o più discipline, senza tuttavia riportare immediatamente un giudizio di non promozione, il Consiglio di classe procede al rinvio della formulazione del giudizio finale.

Art. 6

(Formulazione del giudizio finale definitivo)

1. Nel caso di rinvio del giudizio finale di cui all'articolo 5, comma 6, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie unitamente alle decisioni assunte dal Consiglio di classe. Contestualmente sono comunicati il programma di lavoro per il periodo estivo nonché le modalità e i tempi delle relative verifiche.

2. Nel successivo mese di settembre, di norma entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, si effettua l'accertamento del recupero delle carenze formative riscontrate al momento del rinvio della formulazione del giudizio finale.

3. Successivamente, il Consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno durante l'accertamento di cui al comma 2 e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico ove previsto.

4. La verifica del recupero delle carenze formative di cui al comma 2, nonché l'integrazione dello scrutinio finale di cui al comma 3 sono di competenza del Consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale. Nel caso in cui un componente del Consiglio di classe non risulti in servizio presso la Scuola Secondaria Superiore nel periodo di svolgimento delle suddette operazioni, si procede come segue:

- a. l'insegnante che risulti in servizio in altro ordine di scuola o in altra posizione è tenuto a partecipare alle operazioni per la formulazione del giudizio definitivo. A tal fine sarà cura delle Dirigenze interessate accordarsi sui tempi e le modalità di partecipazione;
- b. l'insegnante che non risulti in servizio presso la Pubblica Amministrazione o sia stato posto in quiescenza, partecipa, se disponibile, alle operazioni per la formulazione del giudizio definitivo dietro corresponsione di un gettone di presenza la cui entità è fissata dal Congresso di Stato;
- c. in ogni caso l'eventuale assenza di un componente del Consiglio di classe dà luogo alla nomina, da parte del Dirigente scolastico, di altro docente della stessa disciplina individuato fra il personale in servizio presso la scuola a cui sarà corrisposto il gettone di presenza di cui al comma precedente ovvero all'assunzione di un insegnante in qualità di supplente secondo la normativa vigente.

5. Nell'ipotesi che l'esito degli scrutini finali modifichi il numero degli iscritti alle classi intermedie, è ammessa facoltà di deroga ai limiti di costituzione delle classi di cui all'articolo 5 della Legge 27 giugno 2003 n. 87, sulla base dei criteri enunciati all'articolo 1 della stessa legge.

Art. 7

(Valutazione degli alunni in situazione di handicap)

1. In attuazione, relativamente alla valutazione, del disposto di cui all'articolo 6, terzo comma della Legge 21 novembre 1990 n.141, per gli alunni in situazione di handicap la valutazione avviene sulla scorta di un Piano educativo individualizzato predisposto dalla Scuola e dal Servizio Minori all'inizio del percorso scolastico ed aggiornato annualmente. Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento raggiunti, anche attraverso l'attività di integrazione e di sostegno e verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal Piano educativo individualizzato.

2. Ove il Consiglio di classe riscontri che l'allievo abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi scolastici vigenti o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti, decide in conformità agli articoli precedenti.
3. Al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap, qualora il Piano educativo individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi scolastici vigenti, il Consiglio di classe valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato Piano educativo individualizzato e non ai programmi scolastici vigenti. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del Piano educativo individualizzato. I predetti alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell'anno successivo o dichiarati ripetenti *anche per tre volte*. In calce ai documenti degli alunni medesimi, è apposta l'annotazione secondo la quale la votazione è riferita al Piano educativo individualizzato e non ai programmi scolastici vigenti.
4. Qualora, durante il successivo anno scolastico, vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi scolastici vigenti, il Consiglio di classe delibera in conformità agli articoli precedenti, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione.
5. Qualora il Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui al comma 3, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l'alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione, che viene effettuata ai sensi degli articoli precedenti.

Art. 8

(Attività di recupero)

1. La Scuola Secondaria Superiore viene dotata delle risorse economiche e professionali per lo svolgimento di attività di recupero rivolte agli studenti che ne necessitino, in particolare, per gli studenti che nello scrutinio intermedio presentino insufficienze in una o più discipline.
2. L'entità delle risorse di cui al comma 1 sono definite nell'ambito dei capitoli di bilancio previsti per la Scuola Secondaria Superiore relativamente a quelle economiche, e nell'ambito della definizione del piano generale delle cattedre di cui all'articolo 15 della Legge 17 luglio 1979 n. 41 per quanto riguarda le risorse di personale e possono prevedere, in particolare:
 - a. la definizione di un apposito monte ore di lavoro straordinario da destinare agli insegnanti che diano la disponibilità e non abbiano ore a disposizione o superino le stesse;
 - b. il distacco parziale dall'insegnamento per gli insegnanti disponibili;
 - c. l'utilizzo di personale assunto per le attività di recupero, nel caso si ravvisino particolari condizioni di utilità didattica;
 - d. l'utilizzo di laureati o laureandi che debbano svolgere attività di tirocinio e che operino con la supervisione di docenti della scuola in qualità di tutor.
3. La Scuola Secondaria Superiore organizza le attività di recupero utilizzando le risorse di cui ai commi precedenti, secondo modalità differenziate e flessibili in ragione delle diverse esigenze che possono determinarsi, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai Consigli di classe.

Art. 9

(Norme organizzative)

1. Al fine di facilitare l'azione didattica ed educativa, nonché l'organizzazione delle attività previste dal presente decreto - legge, gli insegnamenti delle diverse materie sono di norma impartiti all'interno di classi formate per ciascun indirizzo. Nel caso di un numero di alunni esiguo, essi possono essere impartiti in classi formate da studenti iscritti a non più di due indirizzi diversi ma comunque omogenei tra loro.

2. In considerazione del ruolo centrale che il Consiglio di classe assume sia nello svolgimento dell'azione didattica ed educativa, come previsto all'articolo 22 della Legge 12 febbraio 1998 n.21 "Norme generali sull'istruzione", sia nel dialogo fra scuola e famiglie degli studenti ed allo scopo di agevolarne l'operatività, per ciascun Consiglio di classe della Scuola Secondaria Superiore è nominato annualmente un Vicepresidente.

3. I Vicepresidenti del Consiglio di classe rientrano fra le figure di staff dirigenziale di cui all'articolo 6, comma 2, della Legge 18 giugno 2008 n. 94 e costituiscono organismo consultivo per il Dirigente scolastico. In particolare il Vicepresidente svolge le seguenti funzioni:

- a. presiede le riunioni del Consiglio di classe qualora non sia presente il Presidente;
- b. coordina le attività del Consiglio di classe, la programmazione e realizzazione dei progetti interdisciplinari;
- c. coordina le attività del Consiglio di classe connesse alla elaborazione e realizzazione del Piano educativo individualizzato di cui all'articolo 7, tenendo i contatti col Servizio Minori;
- d. collabora con gli altri Vicepresidenti nello svolgimento delle attività comuni a più classi;
- e. mantiene il contatto con le famiglie ed i rappresentanti dei genitori;
- f. funge da collegamento fra il Consiglio di classe e il Dirigente scolastico;
- g. collabora con il Dirigente scolastico per il miglior andamento delle attività della scuola.

4. Mediante accordo sindacale, verranno definite la modalità di nomina e la regolamentazione, della figura di Vicepresidente del Consiglio di classe fatta salva la disponibilità dell'interessato.

5. In sede di scrutinio, l'eventuale assenza di un componente del Consiglio di classe dà luogo alla nomina, da parte del Dirigente scolastico, di altro docente della stessa disciplina individuato fra il personale in servizio presso la scuola a cui sarà corrisposto il gettone di presenza di cui all'articolo 6, comma 4, lettera b., ovvero all'assunzione di un insegnante in qualità di supplente secondo la normativa vigente.

6. In sede di scrutinio, i Consigli di classe sono, di norma, presieduti dal Dirigente scolastico. In caso di impedimento, il Dirigente scolastico può delegare il Vicedirigente ovvero, per i soli scrutini intermedi, il Vicepresidente del Consiglio di classe.

Art. 10

(Attività di inizio anno)

1. In considerazione dell'impegno determinato dalle attività di verifica e di integrazione degli scrutini di cui all'articolo 6, le attività di inizio anno di cui all'articolo 26, comma 3, della Legge 12 febbraio 1998 n.21, nella Scuola Secondaria Superiore sono posticipati alle settimane successive l'inizio delle lezioni, nell'ambito dell'orario non di insegnamento.

Art. 11

(Abrogazioni)

1. È abrogata la Legge 8 settembre 1995 n.104.
2. Sono altresì abrogate le disposizioni concernenti il voto di condotta di cui al Regolamento delle Scuole Medie Governative equiparate alle Scuole Medie Italiane del 12 agosto 1946 n.45.
3. Sono inoltre abrogate tutte le norme in contrasto con il presente decreto-legge.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 25 ottobre 2010/1710 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI

Giovanni Francesco Ugolini – Andrea Zafferani

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Valeria Ciavatta